

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4812}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati

Presentato il 9 maggio 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — Come è noto, il progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia, denominato « Ordina-mento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena », di cui al testo stralcio dell'originario disegno di legge atto Camera n. 2024, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati l'11 dicembre 1986 e trasmesso poi al Senato il 18 dicembre 1986 (disegno di legge

n. 2102/Senato), venne a decadere a causa della anticipata fine della IX legisla-tura, lasciando così irrisolti molti an-nosi e gravi problemi del Corpo, tra cui quello degli organici del personale di cu-stodia.

Di tali organici la riforma prevedeva l'aumento non soltanto per poter far fronte alle effettive esigenze di sicurezza degli istituti penitenziari e di trattamento

dei detenuti e degli internati in essi ristretti, per consentire l'apertura di nuovi istituti, per ridurre i disagi del personale dovuti alla carenza dei relativi organici stessi ed aggravati dalla riduzione dell'orario di lavoro settimanale, ma anche per far sì che l'istituendo Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (Corpo avente carattere civile e costituito da personale maschile, nonché da personale femminile proveniente dal ruolo delle vigilatrici penitenziarie) potesse espletare i servizi di traduzione dei detenuti ed internati e di piantonamento di quelli ricoverati in luoghi esterni di cura (vedi l'articolo 5, comma 5, del citato disegno di legge della IX legislatura atto Senato n. 2102).

L'assunzione dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati da parte dell'istituendo Corpo, intesa evidentemente a sollevare l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato da tali gravose incombenze in maniera da porle in grado di meglio attendere ai loro preminenti compiti istituzionali, avrebbe dovuto cominciare ad essere organizzata, con gradualità, dopo l'avvenuta copertura degli organici del nuovo Corpo, destinando ai predetti servizi 5 mila unità di personale (vedi l'articolo 4 del citato disegno di legge atto Senato n. 2102).

Nel frattempo, la legge 12 aprile 1984, n. 67, recante « Norme per l'affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri », all'articolo 1, ha così disposto: « Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, è affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Gli aumenti degli organici del personale di custodia, disposti con vari provve-

dimenti legislativi nelle more dell'approvazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia (1.000 agenti e 160 vigilatrici penitenziarie: legge 12 febbraio 1986, n. 27; 2.000 agenti: legge 22 dicembre 1986, n. 905; 2.010, fra ufficiali, sottufficiali e agenti: decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436; 3.000, fra sottufficiali e guardie, nonché 1.000 vigilatrici penitenziarie: legge 18 marzo 1989, n. 108) hanno portato a 30.532 unità l'attuale organico del Corpo degli agenti di custodia, a fronte di un organico complessivo di 36.805 unità previsto dal progetto di riforma del Corpo medesimo.

L'attuale organico di 30.532 unità non comprende i 5.000 uomini che, secondo le previsioni originarie limitate al minimo indispensabile, dovrebbero essere adibite all'espletamento dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.

Nell'impossibilità, quindi, per il Corpo degli agenti di custodia, di assumere i servizi di cui sopra nel termine di cinque anni stabilito dall'articolo 1 della già citata legge 12 aprile 1984, n. 67, si è reso necessario un differimento di tale termine, che sarebbe scaduto il 14 aprile 1989.

La legge 17 aprile 1989, n. 134, all'articolo 1 ha quindi disposto una proroga del predetto termine, limitandola però ad un solo anno, ossia sino al 14 aprile 1990. Orbene, a questa data non è stato possibile nel modo più assoluto assumere ed addestrare il personale necessario, e organizzare e rendere operativi i servizi in questione.

Al riguardo, sembra fuori di dubbio che il legislatore, nel disporre, all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, l'affidamento all'Arma dei carabinieri del servizio per il trasporto e le traduzioni dei detenuti « sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge », abbia inteso porre un termine a se stesso per l'approvazione della predetta riforma

e non già una scadenza entro la quale il Corpo degli agenti di custodia avrebbe dovuto accollarsi nuovi compiti anche in mancanza del personale occorrente, della sua riorganizzazione, delle strutture e dei mezzi necessari.

In ogni caso, uno dei presupposti essenziali per l'espletamento dei servizi di traduzione e di piantonamento da parte del Corpo degli agenti di custodia è indubbiamente l'incremento dei relativi organici, già oggi assolutamente insufficienti, tanto da richiedere l'impegno di ciascun agente per otto ore e un quarto al giorno.

In proposito, si deve rappresentare la gravissima situazione nella quale verrebbe a trovarsi l'Amministrazione penitenziaria nell'ipotesi in cui i servizi di traduzione e di piantonamento venissero trasferiti al Corpo degli agenti di custodia senza che i relativi organici siano stati previamente aumentati e coperti.

In occasione della presentazione del più sopra citato disegno di legge atto Camera n. 2024 della IX legislatura il contingente indispensabile per i servizi intramurari fu quantificato in 35.532 unità ed in 5.000 unità per i servizi extramurari.

D'altra parte, secondo i dati forniti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, gli uomini impiegati nei servizi di cui trattasi sono oltre 5.000; e ciò senza tenere conto delle strutture centrali e soprattutto periferiche della stessa Arma, di cui questa Amministrazione non dispone in maniera altrettanto capillare.

Attualmente sono in servizio soltanto 25.648 unità, mentre per le altre 4.884 (già approvate, di cui 3.000 relative all'ultimo aumento disposto dalla legge 18 marzo 1989, n. 108) non è ancora concluso l'iter indispensabile per l'arruolamento. Qualora l'Amministrazione penitenziaria dovesse distogliere dalle 25.648 unità presenti le 5.000 unità ritenute occorrenti per i servizi extramurari, rimarrebbero disponibili soltanto 20.648 militari per il servizio all'interno degli istituti, e cioè ben 14.352 in meno rispetto all'organico di 35.532, già ritenuto il mi-

nimo necessario anche da un ramo del Parlamento nella precedente legislatura.

Ma si deve tenere, altresì, presente che, mentre occorre procedere all'attivazione di due nuovi penitenziari già consegnati all'Amministrazione nel 1989 (casa di reclusione di Padova e casa circondariale di Saluzzo), è imminente la consegna di altri otto nuovi istituti (case circondariali di Genova-Pontedecimo, Lanciano, Melfi, Modena, Terni, Frosinone e Napoli-Secondigliano, e casa di reclusione di San Gimignano) e sono poi in corso di costruzione altri 26 istituti, per 11 dei quali l'ultimazione dei lavori è prevista per il corrente anno 1990 (Asti, Civitavecchia, Ferrara, Monza, Paola, Parma, Piacenza, Sulmona, Velletri, Vigevano, Viterbo), per 3 nel 1991 (Ancona, Cremona, Pavia), per 1 nel 1992 (Palermo). Tutto ciò, anche per effetto delle più progredite tecniche di edilizia penitenziaria, basate non più sul sistema panottico ma su quello stellare, e delle più avanzate tecniche di trattamento dei detenuti ed internati, richiederà, approssimativamente, altri 3.600 militari, contingente che potrà essere compensato solo parzialmente dalle unità provenienti dagli istituti penitenziari chiusi.

In sostanza, è, quindi, assolutamente necessario ed urgente incrementare gli organici del Corpo degli agenti di custodia quanto meno nella misura minima consentita dalle attuali disponibilità di bilancio, indispensabile perché il Corpo stesso possa cominciare ad assumere gradualmente — sia pure con rilevanti sacrifici — il servizio di traduzione dei detenuti ed internati adulti ed il servizio di piantonamento dei medesimi quando si trovano ricoverati in luoghi esterni di cura.

Infatti, nell'attuale situazione, in cui è difficilissimo assicurare gli attuali servizi di istituto per l'evidente carenza del personale, qualora venissero distolte le 5.000 unità di personale militare necessarie per espletare i sopracitati servizi, si porrebbe totalmente in crisi drammatica l'Amministrazione penitenziaria, la quale si troverebbe nell'assoluta impossibilità di garan-

tire gli *standards* minimi di sicurezza e di umanizzazione del trattamento, che sono, invece, alla base della riforma penitenziaria e degli indirizzi dell'Amministrazione stessa.

La conseguenza di questa crisi — è quasi superfluo richiamarlo — sarebbe molto pericolosa, oltre che per gli effetti di immagine che (anche all'estero) ha accompagnato la civilissima e progredita legislazione voluta dal Parlamento, anche per i gravissimi problemi di sicurezza degli istituti e, quindi, di ordine pubblico, da non sottovalutare. Si farebbe, anche, un enorme passo indietro sul terreno dei principi e si vanificherebbero gli sforzi compiuti dall'Amministrazione penitenziaria per la loro attuazione attraverso gli impegni finanziari e la formazione del personale.

Con il provvedimento che si propone si anticipano, in sostanza, alcuni aspetti peculiari di quella riforma del Corpo degli agenti di custodia che, già approvata dalla Camera dei deputati e trasmessa al Senato per l'ulteriore *iter* nella precedente legislatura, viene ora ripresentata al Parlamento. In particolare trattasi dell'assunzione dei servizi di traduzione e di piantonamento da parte del Corpo degli agenti di custodia, nonché dell'aumento degli organici del Corpo stesso contenuti nei limiti consentiti dalle attuali disponibilità di bilancio. Tali aumenti di organici sono quindi inferiori alle reali necessità operative previste dal progetto di riforma innanzi citato ed hanno lo scopo di far fronte con la maggiore immediatezza possibile alla urgente necessità di attuare il graduale trasferimento dei servizi di traduzione e di piantonamento, ferma restando l'esigenza che, in seguito, l'organico complessivo venga aumentato, sino a raggiungere i 36.805 uomini previsti già nel 1986, dal citato progetto di riforma.

Il presente provvedimento costituisce uno stralcio del progetto di riforma del Corpo degli agenti di custodia ed è quindi evidente che di ciò si dovrà tenere conto, apportando a tale progetto le conseguenti modifiche anche per quanto riguarda gli aspetti finanziari.

Occorre, inoltre, considerare che, essendo la ricettività delle quattro Scuole del Corpo degli agenti di custodia assai limitata, l'arruolamento del personale necessario non potrebbe avvenire nei tempi idonei a fronteggiare la nuova esigenza. Di qui la necessità della previsione che l'Amministrazione penitenziaria possa avvalersi, per l'effettuazione dei corsi, delle strutture di altre Forze armate, previ accordi con il Ministero della difesa.

L'evidente correlazione, anche in questa sede rilevata, tra le esigenze di sicurezza presenti nel servizio reso dall'Amministrazione penitenziaria e i più generali problemi di ordine e sicurezza pubblica rendono assolutamente necessaria l'integrazione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevista dall'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con la partecipazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena oltre che del direttore generale per l'economia montana e per le foreste, considerate anche le funzioni che l'articolo 16 attribuisce al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato.

L'allegato disegno di legge, all'articolo 1, dispone la modifica del quarto comma dell'articolo 421 dell'ordinamento penitenziario vigente (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel senso di attribuire al Corpo degli agenti di custodia il compito, in precedenza spettante all'Arma dei carabinieri ed alla Polizia di Stato, di eseguire i servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati adulti.

È sottinteso che l'accompagnamento o la traduzione delle persone in stato di arresto o di detenzione domiciliare, nei casi di comparizione per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria previsti dall'articolo 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, continueranno ad essere effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato, trattandosi di persone sottoposte a misure privative della libertà in luoghi diversi dagli istituti penitenziari.

L'articolo 2, al comma 1, stabilisce che l'assunzione, da parte del Corpo degli agenti di custodia, del servizio di traduzione dei detenuti ed internati adulti dagli istituti penitenziari in cui sono ristretti ai luoghi esterni di cura ove devono essere ricoverati, nonché del servizio di piantonamento degli stessi, avverrà a partire dal 1° gennaio 1991, ferme restando le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 11 del vigente ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 134, le quali prevedono che la competente autorità giudiziaria può disporre, quando non vi sia pericolo di fuga, che i detenuti e gli internati trasferiti in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura non siano piantonati durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della loro incolumità personale, e che il detenuto o l'internato non sottoposto a piantonamento risponde del delitto di evasione qualora si allontani dal luogo di cura senza giustificato motivo.

In base al comma 2 dell'articolo 2, il Corpo degli agenti di custodia assumerà tutte le restanti traduzioni a decorrere dal 1° gennaio 1993, gradualmente ed in concomitanza con il progressivo aumento degli organici secondo quanto previsto dal provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie. In ogni caso, il completo passaggio dei servizi di traduzione avverrà soltanto dopo che saranno stati interamente coperti gli organici di personale previsti dal citato provvedimento di riforma.

Il passaggio dei servizi di traduzione e di piantonamento al Corpo degli agenti di custodia avverrà con le modalità e la gradualità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa (comma 3).

L'articolo 2 dispone, inoltre, nel comma 4, che fino a quando il Corpo degli agenti di custodia non avrà assunto, ai sensi dei citati commi 1, 2 e 3, i

servizi di traduzione e di piantonamento, questi continueranno ad essere espletati dall'Arma dei carabinieri, come previsto dalla legge 12 aprile 1984, n. 67, e successive modificazioni, e dalla Polizia di Stato, secondo le rispettive competenze e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

Infine, nel comma 5, è opportunamente precisato che restano fermi i compiti spettanti alle altre forze di polizia nel corso delle udienze avanti all'autorità giudiziaria stabiliti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 3 istituisce, presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia, il servizio per le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati adulti, il quale si articola in un servizio centrale, in servizi presso i comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia ed in nuclei operanti presso gli istituti penitenziari (comma 1).

L'organizzazione ed il coordinamento operativo delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati adulti sono affidati agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e presso i comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia. Tali compiti non possono, infatti, non essere affidati agli ufficiali, sia perché richiedono la specifica professionalità propria di tale categoria di personale, sia perché non si vedrebbe a chi altrimenti affidarli, tenuto anche conto delle gravissime carenze nel ruolo dei direttori degli istituti penitenziari, presenti nel numero di 269 su un organico di 505. Restano comunque ferme le competenze spettanti, in base alla vigente normativa, agli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per adulti ed ai direttori degli istituti penitenziari (comma 2).

Alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è demandato il compito di stabilire le modalità di svolgimento dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati adulti (comma 3).

L'articolo 4 dispone l'aumento degli organici del Corpo degli agenti di custodia, in ragione di 1.839 unità nel ruolo degli appuntati e guardie, di cui 1.000 unità da assumere nel 1990 e 839 nel 1991 (comma 1).

Con l'articolo 5 si dispone l'applicazione al Corpo degli agenti di custodia delle disposizioni vigenti in materia di requisiti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quelle relative alla statura ed ai limiti di età, che rimangono invariate. Ciò allo scopo di evitare discriminazioni per quanto riguarda il requisito del *visus*, attualmente stabilito in misura maggiore, e per quanto concerne il requisito del titolo di studio (attualmente, licenza di scuola elementare anziché licenza della scuola d'obbligo), in attesa della nuova disciplina che sarà stabilita in materia di requisiti per l'arruolamento con il provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia (comma 1).

Lo stesso articolo 5, al comma 2, stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica in ordine alle domande di arruolamento presentate prima della data di entrata in vigore del presente disegno di legge. Questo, perché, diversamente, si porrebbero nel nulla tutte le procedure già avviate, con conseguente grave pregiudizio per gli arruolamenti.

Allo scopo di accelerare gli arruolamenti del personale militare e di poter

svolgere i necessari corsi di addestramento militare e di formazione professionale degli allievi agenti di custodia, con l'articolo 6 si autorizza il Ministero di grazia e giustizia ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato sino a quando non sarà avvenuta la totale copertura degli organici.

Per i già precisati motivi inerenti alla correlazione tra le esigenze di sicurezza connesse al servizio reso dall'Amministrazione penitenziaria ed i più generali problemi di ordine e di sicurezza pubblica e tenuto altresì conto che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato fanno parte delle Forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, l'articolo 7 del provvedimento in parola prevede la modifica del secondo comma dell'articolo 18 della citata legge n. 121 del 1981, integrando la composizione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica con la partecipazione del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena e del direttore generale per l'economia montana e per le foreste.

L'articolo 8 concerne l'onere finanziario derivante dall'attuazione del provvedimento, la cui illustrazione è contenuta nell'allegata relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362).

Oneri finanziari relativi all'aumento dell'organico del Corpo degli agenti di custodia nel ruolo degli appuntati e guardie.

La graduale assunzione del servizio traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati (adulti) richiede l'aumento della dotazione organica del ruolo degli appuntati e guardie per 1.839 unità.

È previsto un piano di reclutamento di 1.000 unità nell'anno 1990, di altre 839 unità nell'anno 1991.

Ai fini della determinazione dell'onere finanziario derivante dall'aumento di tali dotazioni organiche sono stati valutati i costi unitari iniziali della guardia sulla base dei seguenti elementi: stipendio, indennità pensionabile, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, supplemento giornaliero dell'indennità d'istituto, compenso straordinario per le due ore settimanali obbligatorie.

A tale trattamento economico sono aggiunti gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, stimati mediamente al 13,95 per cento del trattamento economico complessivo.

La ripartizione dell'onere nel triennio tiene conto che gli allievi agenti di custodia reclutati dovranno frequentare il prescritto corso di istruzione di sei mesi durante il quale percepiscono una paga giornaliera lorda di lire 24.575.

Pertanto 1.000 guardie verranno immesse in servizio effettivo dal gennaio 1991 e ulteriori 839, per un totale quindi di 1.839 guardie, nel luglio 1991.

Per l'anno 1990 alla spesa prevista per l'assunzione di neo agenti va aggiunta una quota da destinarsi a spese di funzionamento (beni e servizi) valutati in lire 1.249.688.000 (vestiario, armamento, casermaggio, spese per il benessere).

L'onere del triennio considerato è quindi così riassunto:

1990 lire 5.675.000.000;
1991 lire 48.815.000.000;
1992 lire 58.430.000.000.

**ONERI SULLA BASE
DELLA CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE**

	Anno 1990	Anno 1991	Anno 1992	Anno	Anno	Totale	Onere a regime (dal)
Amministrazione generale	—	—	—	—	—	—	—
Difesa nazionale	—	—	—	—	—	—	—
Giustizia	5.675	48.815	58.430	—	—	—	—
Sicurezza pubblica	—	—	—	—	—	—	—
Relazioni internazionali	—	—	—	—	—	—	—
Istruzione e cultura	—	—	—	—	—	—	—
Interventi nel campo sociale	—	—	—	—	—	—	—
Trasporti e comunicazioni	—	—	—	—	—	—	—
Interventi nel campo economico	—	—	—	—	—	—	—
Interventi per la finanza regionale e locale	—	—	—	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—	—	—	—

SCHEMA B — ANALISI DEGLI ONERI
(Importi in milioni di lire)

1. NUOVE O MAGGIORI SPESE CORRENTI.

Articolo: 4

Comma: 1

ONERI DI PERSONALE

	Anno	Numero unità (1)	Onere medio unitario (2)	Importo totale (3 = 1 × 2)
1.	1990	1.000	4.423	4.423.000
2.	1991	1.839	26.543	48.812.000
3.	1992	1.839	31.773	58.429.000
4.	—	—	—	—
5.	—	—	—	—
Totale	—	—	—	—
Totale annuo a regime (1990-1991-1992) ...	—	1.839	31.773	58.429.000

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEGLI ONERI DI SPESA RELATIVI
ALL'AUMENTO DELL'ORGANICO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DI
N. 1.839 GUARDIE (*)

Onere 1990:

n. 1.000 × L. 24.575	×	180 giorni	= L.	4.423.500.000
(paga giornaliera allievo)		(durata corso allievo)		
Spese di funzionamento			L.	1.249.688.000
		Totale . . .	L.	5.673.188.000

Onere 1991:

n. 839 × L. 24.575	×	180 giorni	= L.	3.711.316.500
n. 839 × L. 31.772.343	×	6/12	= L.	13.328.497.888
n. 1.000 × L. 31.772.343	(unità reclutate nel 1990)		= L.	31.772.343.000
		Totale . . .	= L.	48.812.157.388

Onere 1992:

n. 1.839 × L. 31.772.343	= L.	58.429.338.777
--------------------------------	------	----------------

(*) Allegati prospetti dimostrativi del costo unitario dell'allievo guardia e della guardia.

**COSTO UNITARIO INIZIALE DELL'AGENTE
LIVELLO IV**

Stipendio e tredicesima mensilità	L.	9.783.000
Indennità pensionabile	L.	4.960.800
Indennità integrativa speciale	L.	11.241.906
Supplemento giornaliero indennità di istituto	L.	460.000
Straordinario obbligatorio (2 ore)	L.	1.437.000

Totale . . .	L.	27.882.706
Oneri a carico dell'Amministrazione	L.	3.889.637

Totale . . .	L.	31.772.343

**ONERI DI FUNZIONAMENTO
(Acquisto beni e servizi)**

Anno	Importo
1. 1990	1.250.000.000
2. 1991	—
3. 1992	—
4.	—
5.	—
Totale . . .	—

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti ed i loro piantonamenti in luoghi esterni di cura sono eseguiti dal Corpo degli agenti di custodia, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di vigilatrici penitenziarie ».

ART. 2

1. Il Corpo degli agenti di custodia assumerà il servizio delle traduzioni dei detenuti e degli internati adulti dagli istituti penitenziari ai luoghi esterni di cura e dei relativi piantonamenti, salvo quanto previsto dal terzo e quarto comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotti dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 1991.

2. Il Corpo degli agenti di custodia assumerà anche il servizio di tutte le restanti traduzioni dei detenuti e degli internati adulti a partire dal 1° gennaio 1993, gradualmente ed in concomitanza con il progressivo aumento degli organici, secondo quanto previsto dal provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie. In ogni caso, il completo trasferimento dei suddetti servizi di traduzione potrà avvenire soltanto a completamento dell'organico avvenuto secondo quanto previsto dal citato provvedimento di riforma.

3. Il trasferimento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di cui ai commi 1 e 2 avverrà con le modalità e la gradualità stabilite con decreto del Mini-

stro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e della difesa.

4. Il servizio di traduzione dei detenuti ed internati adulti, sino a quando non sarà assunto dal Corpo degli agenti di custodia ai sensi dei commi 1, 2 e 3, continuerà ad essere espletato dall'Arma dei carabinieri, ai sensi della legge 12 aprile 1984, n. 67, e dalla Polizia di Stato, secondo le rispettive competenze e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti.

5. Restano fermi i compiti delle altre forze di Polizia nel corso delle udienze avanti all'autorità giudiziaria previsti dalle vigenti disposizioni.

ART. 3.

1. Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena del Ministero di grazia e giustizia è istituito il servizio per le traduzioni ed i piantonamenti dei detenuti ed internati adulti. Esso si articola in un servizio centrale, in servizi costituiti presso i comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia ed in nuclei operanti presso gli istituti penitenziari.

2. Ferme restando le competenze spettanti secondo la vigente normativa agli ispettori distrettuali degli istituti di prevenzione e di pena per adulti ed ai direttori degli istituti penitenziari, l'organizzazione ed il coordinamento operativo delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti e degli internati adulti sono affidati agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia in servizio presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e presso i comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia.

3. I servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati adulti sono effettuati dal Corpo degli agenti di custodia con le modalità stabilite dalla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

ART. 4.

1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 gennaio 1986, n. 27, dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, dal decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, e dalla legge 18 marzo 1989, n. 108, è aumentato di 1.839 unità nel ruolo degli appuntati e delle guardie. All'assunzione di detto personale si provvede per 1.000 unità nel 1990 e per 839 unità nel 1991.

ART. 5.

1. Per l'arruolamento del Corpo degli agenti di custodia si applicano le disposizioni vigenti in materia di requisiti prescritti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri, fatta eccezione per quelle relative alla statura ed ai limiti di età.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in relazione alle domande di arruolamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Sino alla totale copertura degli organici di cui all'articolo 4, per lo svolgimento dei corsi di addestramento militare e di formazione professionale degli allievi agenti di custodia, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad avvalersi, previ accordi con il Ministero della difesa, anche delle strutture e dei mezzi di altre Forze armate dello Stato.

ART. 7.

1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per

le materie di rispettivo interesse e per quelle che riguardano tutte le forze di polizia di cui all'articolo 16, partecipano altresì il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena ed il direttore generale dell'economia montana e delle foreste ».

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5.675 milioni per l'anno 1990, in lire 48.815 milioni per l'anno 1991 e in lire 58.430 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 4.250 milioni per l'anno 1990, a lire 12.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 15.000 milioni per l'anno 1992, integralmente l'accantonamento « Riforma ordinamento agenti di custodia »;

b) quanto a lire 1.425 milioni per l'anno 1990, a lire 36.815 milioni per l'anno 1991 ed a lire 43.430 milioni per l'anno 1992, parzialmente l'accantonamento « interventi vari in favore della Giustizia ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.